Quando razionalizzare non significa rinnovare

ROMANO VECCHIET

Dirigente del Servizio integrato musei e biblioteche Comune di Udine romano.vecchiet@comune.udine.it

Dal Friuli Venezia Giulia una legge che fa discutere

iblioteche cancellate dalla Costituzione, con un punto di domanda, era il titolo di un articolo che scrissi, proprio su questa rivista, all'indomani della riforma del nuovo Titolo V della Costituzione.1 Con la riforma costituzionale del 2001,2 la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni subì un forte scossone anche nel settore delle "biblioteche e dei musei di enti locali" (nel vecchio art. 117 tale settore, in un insieme disorganico di materie minori, era di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione), perché il nuovo Titolo V mutò questa classica denominazione preferendo un termine più moderno e onnicomprensivo, quello di "bene culturale", ormai da quasi quarant'anni utilizzato in ogni più vario contesto.3 La valorizzazione di questo tipo di bene, e non più soltanto delle biblioteche e dei musei di ente locale, rientrava nella competenza legislativa regionale, ma all'interno di leggi quadro di riferimento statali. La biblioteca pubblica (perché di questo in fondo si parlava), non era più ricordata in quanto tale non in una legge di settore, ma proprio nella legge fondamentale della Repubblica Italiana, sostituita e annacquata in un concetto più generale, tanto generale che più di qualcuno aveva già autorevolmente messo in dubbio l'appartenenza della biblioteca alla categoria di questo tipo di bene.4 Un danno istituzionale, per la biblioteca e per la biblioteconomia italiane, che mi è parso subito di non poco conto, ma al tempo stesso coerente con la situazione ereditata lungo tutto il dopoguerra e oltre, periodo in cui non solo non si è riusciti a realizzare una legge quadro sulle biblioteche pubbliche, ma - salvo scarse eccezioni - non si è vista nemmeno una rifondazione culturale attorno

alla biblioteca pubblica, che ne specificasse i reali compiti, che ne potenziasse su larga scala e anche nel sud del Paese la sua presenza, vista come strumento essenziale di una ripresa, insieme culturale e ideale, della nostra Repubblica.

In questa storia piuttosto sconnessa e deludente, magistralmente raccontata da Paolo Traniello,5 emergeva negli anni Settanta e Ottanta la ben più dinamica attività anche legislativa delle Regioni, che aveva grandemente rinnovato lo scenario della biblioteca pubblica in Italia. Se il quadro statale non riusciva ad emanare se non qualche Regolamento, a dir poco effervescente era la situazione se non di tutte, almeno di alcune Regioni, e tra tutte ricordiamo pure la Lombardia, che con la prima legge regionale sulle biblioteche del 1973,6 fece da battistrada per tante altre Regioni che si vollero dotare di uno strumento legislativo avanzato per promuovere quella che veniva chiamata la pubblica lettura. Certo, con forzature che mettevano in crisi forse troppo velocemente la biblioteca tradizionalmente intesa, in cui spesso l'istituto (che mai era denominato con tale termine) era sinonimo di centro culturale tout court, in una complessa trasformazione del suo ruolo, dove anche le istanze partecipative manifestatesi nelle "commissioni", trovavano nella biblioteca pubblica, spesso discutibilmente ma mai banalmente, terreno per promuoversi.7 Prendevano forma vari modelli di biblioteca e di sistemi bibliotecari, e numerosi convegni promuovevano tali nuove morfologie bibliotecarie, attraverso il manifestarsi di una politica culturale apertamente regionalista che non guardava alla capitale per capire come avrebbe potuto muoversi.8



L'edificio settecentesco che ospita la Biblioteca di Pordenone

Uno dei frutti più tardivi ma non meno interessanti di questa politica culturale, che da un punto di vista legislativo faceva tesoro delle più avanzate esperienze regionali in tale senso, ma che non rifiutava di citare con fierezza come richiamo fondante gli articoli 9 e 117 della Costituzione, fu la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 25 del 2006.9 Nata dalla forte spinta dei bibliotecari della sezione regionale dell'AIB, oltre che dalla lungimiranza di alcuni amministratori che la sostennero fin dal suo apparire per poi presentarla al dibattito in commissione e poi in consiglio regionale, inseriva all'interno del suo complesso articolato compiti e funzioni della biblioteca pubblica e del sistema bibliotecario ripresi direttamente dal Manifesto Unesco sulla biblioteca pubblica, 10 dalle importanti Linee di politica bibliotecaria per le autonomie di Regioni, ANCI e UPI,11 dalle Linee guida IFLA Unesco,12 ma anche dall'esperienza di trent'anni di legislazione regionale in Italia: dagli articoli sui sistemi bibliotecari, sulla rete bibliotecaria regionale e sui requisiti minimi di una biblioteca pubblica rintracciati nella legge della Regione Lombardia n. 81/1985, a quelli sull'obbligatorietà dello scarto e sulla Carta dei servizi previsto nella legge della Regione Toscana n. 35/1999, molti erano gli spunti che venivano riutilizzati e immessi in un testo di legge nuovo e che, ovviamente, presentava anche molti elementi inediti e originali, anche se in linea con quanto altre regioni avevano ipotizzato di fare in quegli anni: dall'attenzione per l'utenza debole (anziani, ragazzi, disabili, immigrati) a quella per

una classe di lettori sempre più differenziata, che avrebbe favorito la creazione di sezioni interne e specifiche in ogni biblioteca, alla riaffermazione della gratuità dei servizi di base, tra cui l'utilizzo di Internet. Nell'elencazione dei compiti della biblioteca pubblica e del sistema bibliotecario, forse per alcuni un po' verbosa e pedissegua, si esercitava nei confronti dell'amministratore locale - uno dei naturali riceventi del testo di legge - un sano tentativo di introdurre alcuni principi irrinunciabili che avrebbero dovuto essere alla base di qualsiasi gestio-

ne bibliotecaria. Quanto di più efficace e sintetico di una legge regionale per far comprendere a un amministratore comunale che una biblioteca non poteva certo discriminare i propri utenti sulla base della loro razza, o sull'orientamento sessuale o religioso? O che la biblioteca pubblica non poteva che essere sviluppatrice di una cultura democratica e di pace, "garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni"?13 Di certo, trovare questi concetti inseriti in un testo di legge, disponibile a chiunque, era enormemente più semplice che rintracciarli in una serie di articoli su riviste specializzate o su qualche più recente manuale. E l'efficacia, oltre che da un linguaggio chiaro, era garantita da un testo che aveva finalmente "forza di legge", e non era semplicemente un'esercitazione saggistica in una rivista specializzata.

Ora, sembrerà strano, ma il legislatore regionale, a nove anni dalla sua emanazione, ha pesantemente messo mano a quella legge, innanzitutto abrogandola, per riprodurne ampi stralci ma in termini annacquati e impoveriti, e riducendone di fatto l'originaria portata. Il motivo? Volendo riformare l'intero comparto legislativo regionale dei beni culturali e dovendo rinnovare la vecchia legge sui musei (la L.R. 60/1976, mantenuta ormai solo per la sua parte riguardante i musei civici, aveva l'invidiabile primato di quasi quarant'anni di validità e andava effettivamente cambiata), si intendeva presentare fin da subito un testo completo, che comprendesse, organicamente, musei, biblioteche e archivi. Ma su quell'*organicamente* pesavano le più

infauste incognite sul destino che avrebbe caratterizzato l'evoluzione della legge sulle biblioteche di appena nove anni prima e su molti di quei compiti e funzioni che si erano venuti elencando. Si disse che non poteva essere che il Capo III della nuova legge dedicato alle biblioteche e agli archivi, in cui veniva a riposizionarsi il testo della L.R. 25/2006 sulle biblioteche, avesse un numero di articoli superiore a quello del Capo I dedicato ai musei. Per una logica di male intesa uguaglianza, a farne le spese è stata proprio la legge sulle biblioteche. Viene cancellato il riferimento agli articoli 9 e 117 della Costituzione (in un gioco di progressive cancellazioni che come si è visto - era iniziato con la riforma costituzionale del 2001, anche se in termini invertiti), e se il termine di "costituzione" viene in effetti ora ampiamente utilizzato nella nuova legge del 2015, è come sinonimo, ahimè, di "fondazione", "creazione", "formazione": costituzione di reti museali, costituzione di sistemi bibliotecari. La foga razionalizzatrice (semplificatrice) ha cancellato però altri commi, e molto caratterizzanti, come per esempio il comma 2 lettera c) dell'art. 7 (Biblioteca pubblica di ente locale. Finalità) ripreso dal Manifesto Unesco e già prima ricordato, secondo cui la biblioteca pubblica avrebbe erogato i propri servizi "garantendo uguaglianza di accesso alle conoscenze e alle opinioni, indipendentemente dalla razza, nazionalità, religione, cultura, idea politica, età, limiti di apprendimento, sesso o orientamento sessuale degli utenti". Era questa l'uguaglianza cui il legislatore

doveva mirare, un'uguaglianza nelle opportunità di accesso, secondo un principio di autentica inclusione sociale, non certo un'uguaglianza di trattamento (misurata in numero di caratteri e articoli utilizzati) fra norme dedicate alle biblioteche rispetto a quelle dedicate ai musei! Forse in ossequio a questo principio, viene ora pure cancellato il riferimento alla valorizzazione del ruolo del bibliotecario, che all'art. 8, comma 2 della legge regionale del 2005 presiedeva allo "sviluppo del patrimonio librario e documentario della biblioteca di ente locale" e che pianificava "in modo coordinato, condiviso e trasparente con le altre biblioteche facenti parte del sisteeventuali rappresentanze degli utenti e delle istituzioni culturali presenti sul territorio". Un ruolo che veniva a contrapporsi a quello delle Commissioni di nomina consiliare, che nella precedente legge del 1976¹⁵ imperversavano dominando per trent'anni la scena ("Alle attività della biblioteca pubblica presiede una apposita Commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto della biblioteca stessa"¹⁶), ma che nella norma del 2005 non venivano nemmeno più menzionate.

Altra norma inspiegabilmente cancellata riguarda uno dei compiti che veniva richiesto alla biblioteca pubblica, quello dell'attenzione all'integrazione socio-culturale degli immigrati, prevista al comma 3 dell'art. 8 (Compiti della biblioteca pubblica di ente locale): "Allo scopo di favorire l'integrazione sociale e culturale, la biblioteca pubblica di ente locale promuove l'acquisto di materiali scritti nelle lingue degli immigrati presenti nella comunità, relativi alla loro cultura e alla cultura della comunità ospitante e colloca, nei medesimi spazi, pubblicazioni e materiali scritti nella lingua della comunità ospitante relativi alla cultura e alla storia dei paesi d'origine degli immigrati". Forse - qualcuno avrà pensato - sono indicazioni troppo specifiche per una legge regionale sulla biblioteca pubblica, che meglio avrebbero trovato posto in un regolamento, o in una carta dei servizi, se mai ce ne fosse stato bisogno. Di fatto, nella nuova L.R. 23/2015 tale raccomandazione, oggi così attuale e pregna di significati anche per quello che una biblioteca



ma bibliotecario", tenendo conto "delle stoni ideati per celebrare i 150 anni dell'apertura al pubblico del palazzo, avvenuta il 13 maggio 1866.

pubblica potrebbe fare in un delicatissimo ambito di integrazione e sviluppo, è stata sacrificata. Si sono mantenuti generici riferimenti al ruolo della biblioteca pubblica nella conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità "in una prospettiva multiculturale" (art. 27, comma 1) e a quello dell'integrazione delle categorie svantaggiate" (art. 27, comma 2), ma i riferimenti – certo, di non semplice attuazione – relativi agli immigrati sono tutti scomparsi nel nuovo testo di legge.

Ragionamenti simili possono essere fatti anche sui sistemi bibliotecari, impoveriti già a partire dalla prima definizione che dovrebbe spiegare cosa sono e soprattutto quali sono le loro funzioni. Nell'ormai abrogata legge del 2006 (art. 3, comma 1) "il sistema bibliotecario realizza il livello primario di cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale";17 nella nuova legge del 2015 (art. 23, comma 1) "il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'art. 5 della L.R. 26/2014", dove è chiara la perdita, nella definizione più recente, di qualsiasi riferimento al ruolo propositivo e propulsivo del sistema bibliotecario all'interno della rete bibliotecaria regionale, preferendo una definizione didascalica, elementare, di ben più basso profilo, con un riferimento conclusivo alla legge regionale sulle Unioni territoriali intercomunali (UTI).

Ma l'effetto a dir poco devastante che la nuova legge regionale 23/2015 sui beni culturali provoca sui sistemi bibliotecari esistenti è di natura ben diversa, perché obbliga a commisurare i confini dei sistemi bibliotecari con quelli delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), con l'evidente conseguenza che se gli attuali sistemi sono più estesi delle diciotto UTI create dalla Regione nel suo territorio, questi verranno drasticamente ridimensionati.18 Se, in altre parole, un sistema bibliotecario, le cui funzioni ampiamente riconosciute si sono tradotte in servizi apprezzati dall'utenza, ha però il difetto d'origine di ricadere su UTI diverse perché ha una dimensione adeguata anche storicamente al suo essere centro di coordinamento di servizi, e quindi insiste su UTI che gestiscono altri sistemi più piccoli, l'operazione di ridefinizione dei sistemi bibliotecari così come previsto dalla legge diventa cogente. Può così succedere che biblioteche pubbliche ricadenti originariamente nel sistema "sbagliato" perché appartenenti a un'UTI diversa da quella che riguarda la biblioteca centro sistema da cui sono nate, siano costrette ad aderire a un sistema bibliotecario ben più povero di mezzi e di risorse, con un bacino d'utenza e un patrimonio bibliografico più modesto, sostenendo tutte le spese che tale conversione comporta, anche quelle – nei casi più sfortunati – del cambio di software e della cancellazione dal polo SBN di appartenenza.

Si potrebbe continuare con altri esempi, ma sarebbero superflui per un lettore che non vive dall'interno questi meccanismi che stanno rimodulando la geografia dei sistemi bibliotecari di un'intera piccola regione. Ci si potrebbe chiedere anche il motivo preciso secondo il quale i sistemi bibliotecari debbano coincidere con le Unioni territoriali intercomunali, la nuova formula di aggregazione comunale che sta già rivoluzionando l'assetto degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia. È evidente che il legislatore regionale, con questa norma, immagina che i sistemi bibliotecari debbano coincidere con i centri di spesa delle nuove UTI, quasi che l'attività economica di un sistema bibliotecario sia del tutto prevalente sul resto (fatto anche di attività di cooperazione, di condivisioni professionali e regolamentari) e non si possa, qualora le spese interessino comuni che stanno fuori i nuovi confini delle Unioni, ripartire queste spese su più Unioni anziché su una sola di esse o, nel caso opposto, ripartirle su più di un sistema, qualora in una Unione vi fossero due o più sistemi.

Comunque, nonostante questo panorama non certo edificante che, come si è visto, sta modificando le logiche di adesione dei vecchi sistemi bibliotecari, spesso forzando gli stessi in dimensioni troppo piccole per garantire standard adeguati di funzionamento,19 più di uno spiraglio alla fine si può trovare, e proprio - fortunatamente - applicando quella stessa legge. Il salvagente istituzionale, se così possiamo esprimerci, è costituito dalla possibilità, anche se non immediata, di concordare delle convenzioni tra più Unioni territoriali, per salvaguardare alla fine (e in alcuni casi potenziare ulteriormente) l'estensione originaria del sistema bibliotecario. E laddove esistessero altri sistemi bibliotecari preesistenti alle UTI, occorrerà decidere come e con quale gradualità praticare l'assorbimento nel sistema bibliotecario più esteso e radicato del sistema più piccolo

territorialmente e più modesto dal punto di vista patrimoniale.

È uno scenario ancora tutto da comprendere per la sua portata, perché - se potrà essere realizzato - comporterà una definizione ancora diversa dei sistemi bibliotecari esistenti, per renderli ancora più estesi e ricchi di nuovi servizi. Il ruolo che potranno giocare le biblioteche civiche degli ex capoluoghi provinciali, a capo di sistemi bibliotecari complessi e ben strutturali, è indubbiamente una sfida difficile, che dovrà prevedere non soltanto consistenti risorse finanziarie per poter procedere con la centralizzazione via via più ampia di tanti essenziali servizi (catalogazione, digitalizzazione e prestito intersistemico, parametrati nell'ottica di un sensibile e ulteriore ampliamento), quanto soprattutto uno sforzo di riorganizzazione interna per rendere fruibili, su un'area più vasta, gli stessi servizi erogati finora. A questi nuovi sistemi andranno poi conferite le funzioni che si erano individuate come adottabili anche dalle biblioteche civiche dei capoluoghi di provincia (a loro volta tutte a capo di sistemi bibliotecari del proprio hinterland)²⁰ funzionando, per certi progetti scientifici e con convenzioni ad hoc, anche su scala più ampia, senza dover ricorrere a nuove ed onerose architetture istituzionali regionali.

Così, pur a fronte di un testo di legge indubbiamente impoverito per quanto riguarda le biblioteche, forzato e costretto ancora una volta in un quadro normativo più ampio che vuole accomunare le biblioteche ai beni culturali e agli istituti che meglio li rappresentano (e questa convivenza, lo sappiamo ormai, non sembra aver mai giovato alle biblioteche), la prospettiva che la stessa legge consente, nonostante tutti i suoi limiti concettuali,



Interno della Biblioteca civica "Attilio Hortis" di Trieste.

può rilanciare i sistemi bibliotecari in una dimensione più consona agli attuali standard di funzionamento. E se non potranno essere superate certe logiche territoriali che giustamente vorranno coltivare le proprie identità culturali, parallelamente dovranno essere pienamente sviluppate le economie di scala in un'ottica di cooperazione di alto livello, capace di valorizzare le competenze locali per uno sviluppo di più largo respiro che avvantaggi bacini di utenza ancora più ampi e reti bibliotecarie sempre più estese.

Ci si potrebbe conclusivamente interrogare se il testo di una legge regionale sulle biblioteche sia così influente per l'effettiva evoluzione dell'organizzazione bibliotecaria, e se le puntualizzazioni che può o non può prevedere segnino in positivo o in negativo quella stessa evoluzione. In un clima che già ebbi modo di descrivere e che viene definito di progressiva "delegificazione", dove trionfano le leggi finanziarie e in cui sembra tramontata la stagione dei dibattiti sulle leggi regionali per lo sviluppo delle biblioteche,21 e dove l'episodio qui raccontato non credo costituisca un'esperienza poi così isolata, mi piace riaffermare la necessità e quasi il bisogno, invece, di poterci avvalere di una nuova norma di legge, con le sue a volte eccessive apoditticità, ma anche la sua rara e sintetica chiarezza, che ne potrebbe fare uno strumento virtuoso e di forte indirizzo, rivolto per una volta a tutti amministratori, cittadini-utenti, bibliotecari - per tentare di rinnovare le nostre biblioteche, o almeno non intralciarne il loro lento sviluppo.

NOTE

- ¹ ROMANO VECCHIET, Biblioteche cancellate dalla Costituzione? Competenze statali e regionali prima e dopo il "nuovo" art. 117, in «Biblioteche oggi», 20(2002), n. 3, p. 32-36.
- ² Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, modifiche confermate dal referendum del 7 ottobre di quello stesso anno.
- ³ La coniazione del termine viene unanimemente attribuita alla Commissione Franceschini (1965-1967), almeno nel significato che è stato dato di "bene che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà".
- ⁴ Fu il XXXIV Congresso AIB di Viareggio del 1987 che sancì, nella sua seconda tesi, che "Identificare le biblioteche come beni culturali snatura la loro vera funzione di servizi informativi". Grande fu l'apporto di Luigi Crocetti alla formulazione di questa tesi, ma ben scarsa – a mio avviso – l'applicazione concreta di questo principio nella produ-

- zione legislativa di questi anni. Le "tesi" sono consultabili nel portale dell'AIB con il titolo Scelte di politica bibliotecaria. Documento e tesi per il XXXIV Congresso dell'Associazione Italiana Biblioteche Viareggio, 28/31 ottobre 1987. Cfr. http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/tesi.htm
- ⁵ Basti qui ricordare quattro fondamentali lavori di PAOLO TRANIELLO, Biblioteche e regioni. Tracce per una analisi istituzionale, Firenze, Giunta Regionale Toscana, La Nuova Italia, 1983; ID., La biblioteca pubblica. Storia di un istituto nell'Europa contemporanea, Bologna, il Mulino, 1997; ID., Legislazione delle biblioteche in Italia, Roma, Carocci, 1999; ID., Storia delle biblioteche in Italia. Dall'Unità a oggi, Bologna, il Mulino, 2002.
- ⁶ L.R. Lombardia 4 settembre 1973, n. 41, Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.
- ⁷ Per una panoramica legislativa delle "commissioni" di gestione nelle varie leggi regionali sulle biblioteche e la crisi della partecipazione, rimando a ROMANO VECCHIET, *Le commissioni nella legislazione regionale in materia di biblioteche di ente locale: dalla gestione sociale alla crisi della partecipazione culturale*, in "Biblioteche oggi", 19(2001), n. 9, p. 54-72.
- 8 Essenziale, per capire la temperie di quell'epoca, rileggere gli atti di alcuni convegni lombardi, come *Biblioteca quale modello*. Atti del convegno di Novate Milanese, 19-21 novembre 1981, raccolti e ordinati a cura di Massimo Belotti e Gianni Stefanini, Milano, Mazzotta, 1982. Una ricostruzione parziale di questo dibattito, tra centralismi e tendenze regionaliste, per riaffermare nonostante tutto la validità di queste ultime, si recupera in Romano Vecchiet, *Regioni e biblioteche: tutto sbagliato, tutto da rifare? A proposito dell'ultimo libro di Alberto Petrucciani*, in "Biblioteche oggi", 31(2013), n. 3, p. 39-33. Cfr. Alberto Petrucciani, *Libri e libertà. Biblioteche e bibliotecari nell'Italia contemporanea*, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2012, che sviluppa posizioni evidentemente diverse rispetto a questo tema, ridimensionando il ruolo regionale.
- ⁹ L.R. Friuli Venezia Giulia 1 dicembre 2006, n. 25, Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico. Cenni sulla formazione di questa legge sono rintracciabili in ROMANO VECCHIET, I due livelli di cooperazione in Friuli Venezia Giulia. Una proposta di integrazione fra il ruolo dei sistemi territoriali e quello delle biblioteche capoluogo di provincia alla luce della nuova legge regionale, in "Biblioteche oggi", 26(2008), n. 10, p. 28-34, mentre in DARIO D'ALESSANDRO, Il codice delle biblioteche. Nuova edizione ampliata e aggiornata, Milano, Editrice Bibliografica, 2007, p. 411-421, vi è una sintetica ma efficace presentazione della norma. Questa legge è stata, come si vedrà nel prosieguo dell'articolo, integralmente abrogata dalla L.R. Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2015, n. 23.
- Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche, consultabile nel sito dell'AIB. http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm
- ¹¹ Linee di politica bibliotecaria per le autonomie, in "Bollettino AIB" 43(2003), n. 4, p. 413-416. Il documento era stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dall'ANCI e dall'UPI.
- ¹² Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo, preparate dal gruppo di lavoro presieduto da Philip Gill per la Section of Public Libraries dell'IFLA. Edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell'AIB, Roma, AIB, 2002. Cfr. http://www.ifla.

- org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-it.pdf
- ¹³ Era quanto si specificava all'art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 25/2006.
- ¹⁴ Tra le motivazioni che accompagnavano la presentazione della Relazione tecnico-finanziaria del Disegno di legge n. 109 (poi L.R. 23/2015) presentato dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il 26 agosto 2015, si poteva leggere, per quanto riguarda le biblioteche, che il Disegno stesso aveva il compito di "aggiornare e razionalizzare la legge regionale 25/2006 (...) riconosciuta dagli operatori del settore come una legge complessivamente valida ed efficace, della quale viene pertanto conservato l'impianto di base". Proprio perché riconosciuta "valida ed efficace", in più occasioni i bibliotecari hanno invano tentato di suggerire al legislatore di lasciarne inalterato il testo, applicando nella nuova norma sui beni culturali un semplice richiamo alla "vecchia" L.R. 25/2006, per evitare che venisse, come poi di fatto è avvenuto, pesantemente modificata e impoverita. La Relazione tecnico-finanziaria al Disegno di legge n. 109 è facilmente reperibile sul sito del Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- ¹⁵ All'art. 4 della L.R. Friuli Venezia Giulia 18 novembre 1976, n. 60, la scelta dei libri veniva pericolosamente demandata ad una commissione di gestione di nomina consiliare, una sorta di parlamentino che rifletteva piuttosto precisamente le forze politiche presenti in Consiglio comunale, e che per nulla al mondo avrebbe difeso la professionalità del bibliotecario, che vedeva in alcuni casi addirittura come antagonista alla propria missione. Una situazione diffusa un po' in tutta Italia, che rifletteva indirettamente anche l'opacità del ruolo professionale del bibliotecario di ente locale di allora, ancora lontano da un suo reale riscatto.
- ¹⁶ Spettava alla commissione, tra l'altro, "proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto della biblioteca", "elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale della biblioteca", "approvare i programmi di attività": un pacchetto di proposte e attività decisamente squilibrato se pensiamo alle potenzialità che il bibliotecario avrebbe potuto esprimere, ma la commissione, gratificata da questo mandato davvero molto ampio, non avrebbe rinunciato mai a tali prerogative.
- ¹⁷ Tale definizione, che di certo si richiamava ad analoghe formulazioni normative regionali, costituiva un significativo passo avanti rispetto a quella che nel 1976 la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 60 all'art. 7 ci aveva lasciato, limitandosi a stabilire che "le biblioteche appartenenti ai Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti sono collegate in sistemi bibliotecari territoriali allo scopo di assicurare un servizio pubblico di lettura e di informazione" ed erano costituiti da una biblioteca centrale, da biblioteche collegate, e da punti di prestito.
- ¹⁸ Ecco quanto recita l'art. 23, comma 6, della L.R. 23/2015: "Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente un sistema bibliotecario non possono fare parte di altri sistemi". Il ridimensionamento potrebbe avere come

vittime eccellenti almeno due sistemi friulani: il Sistema "SeBiCo" (Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese) con biblioteca capofila Spilimbergo, che sarà spartito tra due UTI (Destra Tagliamento e Dolomiti friulane), e il Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese (SBHU), il cui bacino ricade su cinque diverse UTI: Friuli centrale, Torre, Collinare, Natisone, Bassa friulana orientale. Le biblioteche appartenenti alle UTI Natisone (Manzano e San Giovanni al Natisone) e Bassa friulana orientale (Trivignano Udinese e Santa Maria la Longa) dovranno aderire rispettivamente ai sistemi già esistenti di Cividale del Friuli e Cervignano del Friuli. I diciotto comuni aderenti a SBHU hanno inviato il 7 aprile 2016 all'assessore regionale alla cultura, tramite la biblioteca civica di Udine, le deliberazioni di giunta con le lettere firmate dai sindaci che richiedevano di riconsiderare il vincolo imposto dalla nuova legge regionale.

19 Per fare un solo esempio, il Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese (SBHU), attualmente collegato a diciotto Comuni per una popolazione complessiva di 210.000 abitanti (ma in trattativa per l'aggancio con altri due Comuni), sarebbe ridotto a un sistema con soli nove Comuni, quelli appartenenti all'UTI cui fa parte il Comune capofila. Ma se si considera che quattro di questi nove Comuni hanno fatto ricorso al TAR (Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato e Pavia di Udine) perché non accettavano le "recinzioni" imposte unilateralmente dalla Regione, ovvero la logica stessa delle UTI, il Sistema di Udine e del suo hinterland

vedrebbe a tal punto ridotta la sua estensione territoriale e demografica passando da diciotto a soli cinque Comuni, da ritenere di non avere più alcun senso proseguire in questo sforzo di cooperazione: paradossalmente – se il quadro non dovesse mutare – non sarebbe poi così peregrino ritenere di proporre lo scioglimento del Sistema.

²⁰ Era l'assunto su cui si reggeva il testo di R. VECCHIET, *I due livelli di cooperazione in Friuli Venezia Giulia*, cit. Da un lato si pensava di contenere all'interno di aree anche limitate i sistemi bibliotecari per una tradizionale, quotidiana attività nei confronti dei propri lettori "storici". Dall'altra, invece, tra i servizi che si vedevano praticabili su scala sovrasistemica, si annoveravano la catalogazione centralizzata, i progetti di digitalizzazione dei periodici locali, la redazione di bibliografie di interesse regionale, il coordinamento di progetti culturali che interessassero l'intera Regione, diventando strumenti di consulenza sulle più diverse tematiche (libro antico, multimediale, edilizia bibliotecaria, ecc.).

²¹ Va ricordata la sesta tesi del XXXIV Congresso AIB (1987) di Viareggio: "Un eccesso di legislazione soffoca l'attività delle biblioteche", che provocatoriamente veniva pronunciata in quel contesto. Di fatto ci si sta adeguando a questo principio, anche se è arduo ritenere che gli attori di questo processo siano gli stessi bibliotecari.

DOI: 10.3302/0392-8586-201605-007-1

ABSTRACT

The article is about the new Friuli Venezia Giulia regional law about cultural assets, in order to show how many positive aspects of the previous law on libraries have been cancelled. Some examples are references to the UNESCO Manifesto about the role of the Public Library in promoting peace culture, or the IFLA UNESCO Guidelines about immigrants' rights. Also references to some important Italian Constitution articles have been deleted. The author is concerned about the choices affecting inter-municipality library systems, which the new law overlap to territorial areas too undersized to be effective. The author finally affirm that in this progressive deregulation landscape is absolutely important to consolidate and keep alive laws about public library.